

GIURISDIZIONE - CONCORSI PUBBLICI: TAR Campania -Napoli - Sezione Nona - Sentenza 26 settembre 2025, n. 6382, in Guida al Diritto n. 40 del 2025, pag. 90, nota di Alessio Palunbo.

Giurisdizione -Concorsi pubblici -Scorrimento graduatoria -Giurisdizione ordinaria -Ragioni.

Una ricercatrice già in servizio presso un ente pubblico, partecipava a un concorso per il profilo di dirigente. Collocata in posizione utile nella graduatoria definitiva, domandava l'assunzione per scorrimento, rilevando l'esistenza di posti vacanti nell'organico dell'ente. Ma dopo l'assunzione dei primi nove vincitori, l'amministrazione ometteva di fornire riscontro alla sua istanza. La candidata adiva il giudice amministrativo con ricorso ex articolo 117 del Cpa, lamentando l'illegittimità del "silenzio" serbato dall'ente. Il Tar, ha ritenuto che la pretesa fatta valere riguardasse un diritto soggettivo all'assunzione, che in quanto tale spetta al giudice ordinario. Di qui la dichiarazione di inammissibilità per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda solo se riassunta tempestivamente davanti al giudice ordinario. Il giudice amministrativo partenopeo prende posizione con decisione, il taglio è netto: quando il concorso è finito e la graduatoria è approvata, la partita si sposta dal campo pubblicistico a quello del diritto del lavoro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 la dott.ssa Alessandra Vallefucio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente, con il ricorso in epigrafe, ha impugnato il silenzio dell'Amministrazione resistente formatosi sulla richiesta di accesso agli atti relativi ad una cartella di recupero crediti dell'anno -OMISSIS-, con importo contestato di € 50,00;

Considerato che, il 20.09.2025, l'Amministrazione ha depositato agli atti del fascicolo la documentazione richiesta;

Vista l'istanza del 22.09.2025 con cui la parte ricorrente ha chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere con vittoria di spese diritti ed onorario, stante la soccombenza virtuale dell'Amministrazione;

Considerato, tuttavia, che la difesa dell'Amministrazione ha evidenziato che la richiesta di accesso atti inoltrata dal ricorrente il -OMISSIS- era formulata in modo generico, in quanto non recava l'indicazione del numero di protocollo della cartella di pagamento, noto, peraltro, al ricorrente in quanto indicato nel successivo ricorso, ma faceva riferimento solo a "*documentazione amministrativa e relativa notifica inerente un recupero crediti anno -OMISSIS- della vs azienda di euro 50.00.*";

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Rosaria Palma, Primo Referendario

Alessandra Vallefucio, Referendario, Estensore